



Comune di Roncobello

Provincia di Bergamo

Via Barghetto, 25 - 24010 Roncobello (BG) - Telefono 0345-84047 Fax 0345-84453
Cod. Fiscale 85001490169 - Partita Iva 00672670163
E-mail: area.tecnica@comune.roncobello.bg.it
PEC: comune.roncobello@legalmail.it
www.comune.roncobello.bg.it

Prot. vedi segnatura

Roncobello 25 giugno 2025

ORDINANZA N. 09/2025

OGGETTO: DIVIETO DI BIVACCO E CAMPEGGIO ABUSIVO.

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23 maggio 2008, n 92, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto legge, recante “attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale”, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica ed il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale “con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative all'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

Rilevato che tra i principi ed i criteri ispiratori dell'azione amministrativa dell'Ente vi è la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita;

Rilevato che in base alle norme vigenti, come in precedenza individuate, al Sindaco è attribuita la potestà di intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti idonei a compromettere la vivibilità della comunità ed a creare disagio ed allarme sociale nella popolazione in quanto lesivi delle comuni regole di serena e civile convivenza e che, pertanto debbano trovare disciplina nell'ambito delle nuove forme di complessiva tutela della sicurezza urbana;

Rilevato che il territorio comunale è, specialmente nel periodo estivo, visitato da numerosi turisti che stazionando in modo non autorizzato e controllato sul territorio comunale lo trasformano in accampamenti abusivi con deposito al suolo di masserizie ed accensione di fuochi;

Considerato che tali situazioni costituiscono elemento turbativo della fruibilità del territorio anche perché possono generare condizioni di precarietà sotto il profilo igienico-sanitario, per cui appare doveroso, per la Pubblica Amministrazione, adottare strumenti autoritativi che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di sicurezza, consentano di poter contrastare e reprimere i sopracitati fenomeni degenerativi ambientali;

Ritenuto che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per consentire la salvaguardia e la tutela del bene comune, occorre vietare i fatti e le situazioni degenerative in argomento, da cui si generano ed ai quali sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli che rappresentano una degenerazione di carattere ambientale;

Considerata l'estrema rilevanza che per questa comunità rappresenta l'effettivo e concreto conseguimento della tutela ambientale, oggetto del presente provvedimento, statuendo come misure sanzionatorie non solo quelle pecuniarie, ma, pure, la misura accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi;

Ritenuto il sussistere di comprovate ragioni di pubblico interesse tali da motivare conseguentemente l'urgente ricorso ad un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare i fenomeni degenerativi della convivenza urbana e sociale in precedenza descritti;

Rilevato inoltre che il territorio comunale è per la quasi totalità inserito in un importante contesto ambientale e naturalistico del Parco regionale delle Orobie Bergamasche;

Richiamato il Regolamento regionale 20 luglio 2007 - n. 5 Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale) che determina una serie di attività vietate sul territorio lombardo, in particolare nelle zone boscate o in prossimità di esse;

Constatata quindi la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in applicazione al già citato art. 54, comma 1 lettera c) e comma 4, del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Sono vietati su tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, i bivacchi e le tende mirate a concretizzare una forma di campeggio non autorizzato;
2. Sono vietate le accensioni di fuochi al di fuori delle aree attrezzate, secondo quanto disposto dal Regolamento regionale 20 luglio 2007 - n. 5 Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale);
3. Fermo restando le eventuali condotte se rilevanti sul profilo penale e fatta salva l'applicazione, quindi, delle norme del Codice Penale, del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, le violazioni alla presente ordinanza comportano a carico dei trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;
4. All'atto della contestazione i trasgressori saranno obbligati a provvedere al ripristino, a proprie spese, del danno causato oppure al rimborso, nei confronti del Comune delle spese eventualmente sostenute per gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi effettuati da parte del Comune stesso;
5. All'atto della contestazione della violazione è fatto obbligo ai trasgressori di interrompere immediatamente l'attività in corso. L'inosservanza a tale disposizione, sarà oggetto di comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 del Codice Penale, salvo ulteriori rilevanze;

DISPONE

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al tribunale regionale amministrativo della Lombardia (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
dr.ssa Ilaria Rovelli

